




Regione Puglia

DDL N° 19 del 03 AGO. 1999

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 352/A VI Legislatura

"INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI DI AMIANTO "



Aut. U.

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO BILANCIO
SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AA.GG.

PROT. N. 20/P/4526 IAAGG

BARI, 19 LUG. 1999

REGIONE PUGLIA UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA
20 LUG. 1999
Prot. N. <u>20/P/4526</u> / LGS
Cat. Cl. Fasc.

- All' Ufficio Legislativo della Giunta Regionale
 - Alla Segreteria della Presidenza della G.R.
 - Alla Segreteria della Giunta Regionale
 - All' Assessorato AMBIENTE
UFFICIO SMALTIMENTO RIFIUTI
- Loro Sedi

OGGETTO: S.D.D.L. RCU/DDI/1999/00002 "INDIVIDUAZIONE
DEI SITI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI AMIANTO"
RIESEGNE

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6)

Si trasmette, in allegato, lo schema di proposta di Legge in argomento,

- Munito del visto di questo Settore,
- Privo del visto con le seguenti osservazioni:

SI CONFERMA IL PRECEDENTE VISTO DI QUESTO SETTORE
FORNITO CON NOTA N. 20/P/3025 DEL 25/09/1996.

M

Il Dirigente del Settore
(Dr. Luciano BARNABA)



FS/ns

Uscire
Fede

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL BILANCIO
SETTORE RAGIONERIA

All'Assessorato Regionale
all'Ambiente
Ufficio Smaltimento Rifiuti
S e d e

All'Ufficio Legislativo
S e d e

Alla Segreteria della
Presidenza della G.R.
S e d e

Alla Segreteria della G.R.
S e d e

Prot. n. 20/PI3075 11 del 25 SET. 1996

Oggetto: S.D.D.L. (codice cifra) "Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto".

(L.R. 17/77 art. 20, comma 4 regolamento delibera G.R. 395/94 artt. 4 e 6)

Si restituisce, in allegato, lo schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto di questo Settore.


Il Dirigente del Settore
(Dr. Carlo Stolliani)

[Handwritten signature]

W35/doc004896

REGIONE PUGLIA
10/11/1996
[Handwritten signature]





Regione Puglia

ASSESSORATO AMBIENTE

UFFICIO SMALTIMENTO RIFIUTI

OGGETTO: *Schema D.D.L. recante "Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto" - Deliberazione Consiglio Regionale n.361 del 09 dicembre 1998 - Rinvio del Governo a nuovo esame del Consiglio Regionale.*
CODICE: *RSU/DDL/1999/00002.*

Art. 1

1. Nelle more della predisposizione del piano regionale di cui all'art.10 della legge 27 marzo 1992, n.257, la Giunta regionale individua i siti nell'ambito del territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti d'amianto.


2. I siti sono individuati prioritariamente in coincidenza di aree argillose stabili cavate o di cave esaurite nelle quali è cessata l'attività estrattiva, idonee ad accogliere discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l'osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti previste per le discariche di seconda categoria di tipo "C".

Art. 2

1. Possono presentare proposte di individuazione dei siti i Comuni, le Province, le Comunità montane e i loro consorzi, le aziende speciali e municipalizzate di igiene urbana. Possono, altresì, presentare proposte di individuazione dei siti le imprese pubbliche o private, specializzate nelle attività di smaltimento dei rifiuti e nella gestione di discariche controllate che dimostrino di avere la disponibilità dei siti.

2. Le proposte devono pervenire all'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; contestualmente alla proposta, i soggetti interessati sono tenuti ad attivare le procedure per la pronuncia della compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.377. In allegato alla proposta i soggetti proponenti presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'art.30 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997,





Regione Puglia

3. Unitamente alla proposta i soggetti interessati presentano una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dall'amministratore dell'impresa, da cui risulti la tariffa di smaltimento che essi si impegnano ad applicare. La dichiarazione deve essere contenuta, a pena di non ammissibilità della proposta, in una busta chiusa e sigillata. La busta è custodita integra, a cura dell'Ufficiale rogante della Regione, fino al momento in cui le proposte dovranno essere comparate ai fini dell'individuazione dei siti ai sensi del presente articolo.

Art. 3

1. La Giunta regionale provvede all'individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti che abbiano ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale. La Giunta regionale provvede all'individuazione entro novanta giorni dalla data in cui la Regione ha avuto conoscenza di tutti i provvedimenti ministeriali, relativi alle pronunce di compatibilità ambientale, degli studi proposti ai sensi dell'art.2.


2. L'individuazione è effettuata entro il limite massimo di 1 milione 200 mila mc, dei quali 250 mila mc al servizio del territorio della provincia di Foggia, 350 mila mc al servizio della provincia di Bari, 600 mila mc al servizio dei territori comprendenti le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

3. L'individuazione è effettuata con preferenza delle soluzioni che prevedono l'applicazione della tariffa di smaltimento più bassa e con esclusione delle proposte relative ad impianti con volumetria inferiore a 100 mila mc.

4. A parità di condizioni tariffarie sarà data preferenza alle proposte presentate dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Aziende municipalizzate di igiene urbana e dalle Aziende speciali di igiene urbana.

5. Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano alle Province competenti i progetti esecutivi dell'impianto di discarica controllata; degli elaborati di progetto deve far parte un quadro economico dettagliato della gestione dell'impianto. L'approvazione dei progetti indica il termine entro il quale gli impianti devono essere attivati.





Regione Puglia

Art. 4

1. Gli impianti di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti proponenti di cui all'art.2.

2. I Comuni, le Province, i loro Consorzi, le Comunità montane, le Aziende speciali di igiene urbana esercitano gli impianti direttamente ovvero nei modi previsti dall'art.22 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 5

1. Gli impianti realizzati in attuazione della presente legge sono destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto prodotti nel territorio regionale.

2. Dalla data di attivazione anche di uno solo degli impianti realizzati ai sensi della presente legge è fatto divieto ai produttori di rifiuti di amianto di destinare gli stessi rifiuti allo smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.

Art. 6

1. I produttori di rifiuti di amianto che li destinano allo smaltimento in impianto di stoccaggio definitivo, diversi da quelli realizzati in attuazione della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10 milioni.

Art. 7

1. I termini previsti dalla presente legge sono perentori. Il mancato rispetto degli stessi comporta la revoca degli atti d'individuazione adottati dalla Giunta regionale e l'adozione di nuovi atti di localizzazione, sulla base delle proposte già pervenute.

IL COORDINATORE
(Dr. Salvatore SECHI)

L'ASSESSORE
(Mattia MINCUZZI)



Regione Puglia

7.

RELAZIONE

La censura del Governo riguarda specificamente il primo comma dell'art.6 della legge in quanto, "disciplinando le sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti di smaltimento di rifiuti di amianto che accettino rifiuti di altro genere, esula dalla competenza regionale e si pone in contrasto con l'art.85 del D. Lgs. n.112/98, che riserva allo Stato la gestione dei rifiuti pericolosi, tra cui quelli contenenti amianto".

Se per gestione di rifiuti si deve intendere la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura (così testualmente recita l'art.6, primo comma del Decreto Leg.vo 22/97), è certo che essa non è in nessun caso riservata né alla Regione, né allo Stato, sia che si tratti di rifiuti pericolosi, sia che si tratti di rifiuti non pericolosi. Infatti la gestione dei rifiuti urbani (anche pericolosi) è attribuita alla competenza dei Comuni (art.21 del D. Leg.vo 22/97), mentre la gestione dei rifiuti speciali è individuata in capo ai produttori degli stessi ovvero a soggetti terzi autorizzati, pubblici o privati (art.10 dello stesso Decreto). Allo Stato ed alla Regione la legge attribuisce e/o riserva specifiche funzioni che però non comprendono mai la gestione di rifiuti. D'altro canto si deve subito precisare che la legge approvata non prevede alcuna attività di gestione da esercitarsi da parte della Regione.

Ove poi il rilievo mosso dal Governo, con riferimento a quanto dispone l'art.85 del D. Leg.vo n.112/98, debba intendersi nel senso che allo Stato siano riservate le funzioni relative alla materia "gestione dei rifiuti" ed in particolare di rifiuti pericolosi, il rilievo stesso appare frutto di una poco attenta lettura della norma la quale stabilisce invece che allo Stato restano attribuiti esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal Decreto Legislativo 05/02/97, n.22, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 08/11/97, n.389, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti.

Orbene, tali disposizioni di legge, specificamente o genericamente richiamate dal Governo, non dispongono la riserva in capo allo Stato di tutte le funzioni e compiti relativi alla materia dei rifiuti, in particolare di quelli pericolosi, ma attribuiscono talune funzioni allo Stato, talune alle Regioni, talune alle Province, talune ai Comuni e così via: fra le funzioni ed i compiti attribuiti e/o riservati allo Stato non sono ricompresi funzioni e compiti considerati dalla norma regionale censurata. Ove, peraltro, il rilievo mosso dal Governo dovesse ritenersi fondato, non si capirebbe per quale motivo il rilievo stesso riguardi il solo primo comma dell'art.6 della legge regionale e non già l'intera legge la quale è interamente posta a disciplinare funzioni e compiti in materia di smaltimento di rifiuti d'amianto.

./..

-4-



Regione Puglia

Dalle considerazioni esposte deriva in maniera chiara assoluta infondatezza del rilievo del Governo e, conseguentemente, la legittimità di una eventuale riapprovazione della legge da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art.124, quarto comma, della Costituzione della Repubblica Italiana. L'applicazione di tale norma Costituzionale, però, potrebbe in effetti ritardare l'entrata in vigore della legge regionale, ed il raggiungimento degli obiettivi cui la stessa è rivolta. D'altro canto la norma di cui all'art.6, primo comma, alla quale il rilievo del Governo è riferito, non risulta essenziale per l'assetto logico complessivo del provvedimento: infatti, in mancanza della sanzione amministrativa comminata per i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti di amianto che accettino rifiuti d'altro genere, i gestori stessi non andrebbero esenti della ben più grave sanzione che l'art.51, quarto comma, del Decreto Leg.vo 22/97 commina per chi esercita attività di gestione di rifiuti contravvenendo alle prescrizioni impartite con le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso Decreto.

Per queste ragioni, si propone al Consiglio Regionale l'approvazione della legge con la sola eliminazione del primo comma dell'art.6, con ciò attuando il mero formale adeguamento al rilievo Governativo.

L'ASSESSORE
(Mattia MINCUZZI)
[Signature]

II. COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Dott. Salvatore SECHI)
[Signature]

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione
Consiliare il 9-8-99

- 5 -
Il Presente deve essere
compilato da n. 5 pagine

II. COORDINATORE
Ufficio Legislativo Giunta Regionale
(Dn. Pasquale Ruffigliani)
[Signature]



[Signature]